

Testo dell'iniziativa

Iniziativa popolare federale 'Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)'

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3 lett. a^{bis} (nuova)

³ L'assicurazione è finanziata:

a^{bis}. con il gettito dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

Art. 129a (nuovo) Imposta sulle successioni e sulle donazioni

¹ La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Due terzi del gettito dell'imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni.

² L'imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L'imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.

³ L'aliquota d'imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall'imposta:

una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all'imposta;

le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;

le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall'imposta;

i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.

⁴ Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.

⁵ Qualora la successione o la donazione comprenda un'azienda agricola o un'impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l'attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all'imposizione al fine di non pregiudicarne l'esistenza e preservare i posti di lavoro.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 3 lett. a^{bis} e dell'art. 129a (imposta sulle successioni e sulle donazioni)

¹ Gli articoli 112 capoverso 3 lettera a^{bis} e 129a entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.

² Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione per il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore di una legge federale d'esecuzione. Tiene conto di quanto segue:

a. la successione assoggettata all'imposta si compone:

1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso,
2. delle donazioni assoggettate all'imposta effettuate dal defunto,
3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l'imposta;

b. l'imposta sulle successioni è riscossa non appena l'importo di cui all'articolo 129a capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell'imposta sulle successioni tiene conto dell'imposta sulle donazioni già corrisposta;

c. nel caso delle imprese, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell'impresa e un'aliquota d'imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale;

d. nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell'azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l'azienda. Se l'azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l'imposta è riscossa a posteriori pro rata.